

Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione: La funzione di "alta vigilanza" nei cantieri riguarda il rischio generico, non quello specifico

In tema di reati antinfortunistici commessi in attività di cantiere, la funzione di "alta vigilanza" che competente al coordinatore per la sicurezza (c.d. CSE) attiene esclusivamente al rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese. Ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo ([Cassazione penale, sezione IV, sentenza 9 dicembre 2019, n. 49756](#)).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conformi	Cass. pen. sez. 4, 23/01/2017, n. 3288
Difformi	Non si rinvencono precedenti

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su un tema di grande interesse nella disciplina riguardante l'**applicazione della normativa in materia di prevenzione infortuni nelle attività di cantiere**, segnatamente individuando l'ambito delle **responsabilità gravanti sul c.d. coordinatore per l'esecuzione in caso di infortunio**. In particolare, la S.C., in una fattispecie nella quale due soggetti, entrambi rivestenti la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (meglio nota con l'acronimo **CSE**) erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli [artt. 113, 590, co. 3](#) c.p., in relazione all'[art. 583, co. 1](#) c.p., per aver in cooperazione colposa tra loro cagionato lesioni personali gravi a due operai, ha accolto la tesi difensiva (secondo cui erroneamente era stata affermata la responsabilità dei due CSE, ampliandone le responsabilità ed i compiti, giungendo anche a imputare loro il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi ed il controllo sull'effettiva applicazione delle disposizioni del POS), affermando, infatti, che essendo attribuibile al CSE una **funzione di "alta vigilanza"** sulle attività prevenzionistiche di cantiere, limitata al solo rischio "generico" e non "specifico", la puntuale identificazione delle mansioni in concreto assunte - che, come frequentemente accade in pratica, possono anche essere cumulative e quindi implicare la sommatoria di doveri di diligenza ordinariamente riferiti a specifici ruoli - si appalesava dirimente, al fine di definire il pertinente carico di doveri e la rilevanza eziologica della loro violazione.

Il fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti di tre soggetti, tra cui due coordinatori per l'esecuzione, giudicati responsabili del reato di cui agli [artt. 113, 590, co. 3](#), c.p., in relazione all'[art. 583, co. 1](#), c.p., per **aver in cooperazione colposa tra loro cagionato lesioni personali gravi a due operai**. La vicenda concerne l'infortunio sul lavoro occorso a due lavoratori, dipendenti della impresa della quale era titolare il loro datore di lavoro. L'infortunio si era verificato a seguito del **crollo del solaio in allestimento per la realizzazione di una palestra polifunzionale**. In particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici, mentre i due lavoratori attendevano, con altri, alla gettata del calcestruzzo sul solaio e le lastre (travi prefabbricate) appoggiate su armature provvisorie, queste ultime cedevano provocando la caduta al suolo dei due operai, che nell'occorso riportavano lesioni. Al datore di lavoro veniva addebitato di non aver dotato i lavoratori di dispositivi di protezione individuale ed altresì di aver realizzato le armature provvisorie in modo inadeguato e senza che avessero la necessaria solidità. Ai due coordinatori per la sicurezza veniva rimproverato di aver omesso, essendo, appunto, coordinatori della sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori, la verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel Piano di coordinamento e di sicurezza.

Il ricorso

Contro la sentenza proponevano, per quanto di interesse, ricorso per Cassazione i due coordinatori per la sicurezza, in particolare dolendosi del fatto che i giudici di merito avevano fatto **erronea applicazione della disciplina concernente il coordinatore per l'esecuzione** perché ne aveva ampliato le responsabilità ed i compiti, giungendo anche a imputare loro il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi ed il controllo sull'effettiva applicazione delle disposizioni del POS. Da qui la violazione dei consolidati principi formulati dal giudice di legittimità in merito ai compiti del coordinatore per l'esecuzione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha **accolto il ricorso** dei due coordinatori per l'esecuzione.

Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che hanno condotto la Cassazione a tale approdo, è utile una sintetica ricognizione normativa e giurisprudenziale della questione. Come chiaramente emerge dal dettato normativo ([art. 90](#) d.lgs. n. 81/2008), il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori e qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, o quando dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98 \(co. 4 e 5\)](#). Compito del coordinatore per l'esecuzione (come già del coordinatore per la progettazione) è essenzialmente quello di governare il cd. **rischio interferenziale**, ovvero il rischio che deriva dalla presenza diacronica o sincrona in cantiere di più plessi organizzativi. Si tratta di un rischio distinto ed autonomo rispetto a quelli che il singolo datore di lavoro deve valutare e gestire a partire dalla elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Ed infatti il coordinatore per l'esecuzione, ove non già formato dal coordinatore per la progettazione, elabora un autonomo documento di valutazione, che prende il nome di piano di sicurezza e di coordinamento (PSC: [art. 92, co. 2](#)), la cui funzione precipua è quella di adottare le misure funzionali all'azzeramento o, se non possibile, alla diminuzione del rischio interferenziale. Ed è in questa prospettiva che va intesa la puntualizzazione, ormai ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano **compiti di "alta vigilanza"**, consistenti: **a)** nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; **b)** nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; **c)** nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS ([Cass. pen. sez. IV, n. 45862 del 5/10/2017](#), P., CED Cass. 271026). Con la decisiva avvertenza che l'autonoma funzione di vigilanza riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto: [Cass. pen. sez. IV, n. 45853 del 5/10/2017](#), P.C. in proc. R., CED Cass. 270991). Funzione di alta vigilanza che - ribadisce la Cassazione nella sentenza qui commentata - peraltro attiene esclusivamente al rischio cd. *generico*, conseguendone che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio *specifico*, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (affermazione, questa, formulata proprio in un caso di decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, e implicante la necessità che il giudice di merito accerti se si fosse concretizzato un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, o un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto: [Cass. pen. sez. IV, n. 3288 del 23/01/2017](#), B. e altro, CED Cass. 269046).

Per i Supremi Giudici, peraltro, il solo fatto che gli imputati siano qualificati come "coordinatori per l'esecuzione" non può avere maggiore rilevanza della concreta situazione determinatasi nell'organizzazione del cantiere. La puntuale identificazione delle mansioni in concreto assunte - che, come frequentemente accade in pratica, possono anche essere cumulative e quindi implicare la sommatoria di doveri di diligenza ordinariamente riferiti a specifici ruoli - è quindi dirimente, al fine di definire il pertinente carico di doveri e la rilevanza eziologica della violazione.

Da qui, dunque, l'accoglimento del ricorso sul punto.

Riferimenti normativi:

[Art. 113 c.p.](#)

[Art. 583, co. 1 c.p.](#)

[Art. 590, co. 3 c.p.](#)

[Cassazione penale, sezione IV, sentenza 9 dicembre 2019, n. 49756](#)